



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

OGGETTO: Schema di contratto per l'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di prodotti per la pulizia per l'Educandato statale E.Setti Carraro dalla Chiesa



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa, con sede in Milano, Via Passione 12, P.IVA 08762960014, in persona del Rettore dott. Giorgio Ragusa

(in seguito “Educandato” o “Stazione Appaltante”)

E

XXXXX (in seguito anche “[•]” o l’ “[•]”) con sede legale in [•], [•] Via [•] iscritta nel Registro delle Imprese di [•] con codice fiscale e numero di iscrizione [•] e partita IVA n. [•], in persona del legale rappresentante/procuratore speciale, [•], pec [•]

(di seguito “Appaltatore”)

PREMESSO CHE

- (A) Con procedura telematica svolta su piattaforma Sintel, l’Educandato ha indetto una procedura ex art 50, comma 1, lett b, D.Lgs. 36/2023 previa richiesta di preventivo, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idraulici, elettrici presenti negli immobili gestiti dalla Stazione Appaltante.
- (B) Entro il termine previsto sono stati presentati ____ preventivi.
- (C) A valle del confronto tra preventivi, l’incarico è stato assegnato, al prezzo più basso, all’Appaltatore.
- (D) La Stazione Appaltante ha svolto le dovute verifiche sul possesso dei requisiti necessari da parte dell’Appaltatore, verificando in particolare la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione presentate, nonché sulla regolarità contributiva dello stesso mediante acquisizione di DURC in corso di validità.
- (E) Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Dott. Giorgio Ragusa

Tutto ciò premesso le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1: PREMESSE

1. Le Parti confermano e approvano le Premesse in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le quali hanno a tutti gli effetti valore di patto.

*

Articolo 2: ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI – NORME DI LEGGE



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

1. Si richiamano a far parte integrante del presente accordo, pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, avendone presa diretta ed integrale visione e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato tecnico;
- c) dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore in fase di gara, nelle modalità e con le assunzioni di responsabilità di cui al d.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa);
- d) offerta economica presentata dall'appaltatore in fase di gara;
- e) garanzia definitiva ex art. 117, co. 1, del Codice e di cui all'art. 14 del disciplinare di gara;
- f) atto costitutivo di RTI (ove ricorra il caso);
- g) contratto di avalimento (ove ricorra il caso);
- h) modulo tracciabilità flussi finanziari.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti nell'ambito dell'oggetto del contratto, e in particolare:

- a) il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- b) il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 207/2021 e s.m.i.;
- c) il Codice civile e leggi collegate;
- d) la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”));
- e) d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – (Codice dell'Amministrazione digitale);
- f) il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”);
- g) la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

*

Articolo 3: OGGETTO DEL CONTRATTO– LUOGO DI ESECUZIONE – RINVIO

1. L'Educandato con il presente contratto affida all'appaltatore la fornitura dei prodotti a listino durante l'anno scolastico 2024/2025, a decorrere dal 5 settembre 2024 [•] (integrare eventualmente con elementi dell'offerta).
2. Luogo di esecuzione delle prestazioni è la sede dell'Educandato.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

3. Per i dettagli relativi al contenuto dell'affidamento si rinvia integralmente al capitolato di gara e all'offerta.

*

Articolo 4: CORRISPETTIVI E RIBASSO DI GARA – REVISIONE DEI PREZZI - QUINTO D'OBBLIGO – PENALI – LIVELLI DI

SERVIZIO - RINVIO

1. L'importo complessivo massimo per il presente accordo è di euro [•]. Il corrispettivo è stato determinato in esito all'applicazione del prezzo offerto dall'aggiudicatario. Gli importi sono al netto dell'IVA.

2. L'importo risultante dall'offerta economica deve intendersi onnicomprensivo e remunerativo di ogni attività e in nessun caso potranno essere addebitati all'Educandato oneri aggiuntivi o rimborsi per le spese sostenute nel corso dell'affidamento.

3. La revisione dei prezzi è disciplinata ai sensi dell'art. 60 del Codice e verrà applicata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dei servizi/fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e verrà riconosciuta nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, tenuto conto della natura delle prestazioni da eseguire.

4. Per l'esecuzione dell'affidamento non è prevista l'elaborazione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza). Resta tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 26, co. 3 bis, del d.lgs. n. 81/2008 e di cui si terrà conto, ove ricorrano i presupposti di legge.

Ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'accordo, l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo riconosciuto per il quinto d'obbligo è pari ad euro [•], oltre IVA, quale risultanza dell'applicazione del ribasso di gara sull'importo stimato nella tabella di cui all'art. 3, paragrafo 5, del disciplinare di gara (voce: quinto d'obbligo). L'Educandato si riserva la facoltà, in caso di ricorso al quinto d'obbligo, di richiedere all'appaltatore una polizza fidejussoria integrativa della garanzia definitiva rilasciata all'atto della sottoscrizione.

5. Ai sensi dell'art. 126, co. 1, per eventuali ritardi, imputabili all'appaltatore, rispetto ai tempi pattuiti per l'esecuzione delle prestazioni, sono applicate penali pari ad € 0,1% per ogni giorno di ritardo nella consegna. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

6. L'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni si obbliga a garantire le caratteristiche richieste dal Capitolato. Il mancato rispetto delle caratteristiche sarà causa di risoluzione contrattuale.

7. Per ulteriori dettagli circa i contenuti dell'affidamento e le modalità di esecuzione si rinvia al capitolato di gara.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

*

Articolo 5: DURATA – OPZIONE DI PROROGA – PROROGA TECNICA

1. Il contratto avrà la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione. L'esecuzione avrà luogo tramite ordinativi di fornitura richiesti dall'Educandato durante l'A.S. 2024/2025.

La prima consegna dovrà essere effettuata **entro il 5 settembre 2024**. Le successive verranno concordate durante l'A.S. 2024/2025.

2. L'Educandato si riserva la facoltà di prorogare l'accordo ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'accordo o alle condizioni di mercato se più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato per tale opzione è pari ad euro [•], oltre IVA, quale risultanza dell'applicazione del ribasso di gara sull'importo stimato a base di gara. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza dell'accordo.

3. Ai sensi dell'art. 120, co. 11, del Codice sono possibili proroghe limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nell'accordo. L'importo della proroga tecnica è pari ad euro [•], oltre IVA, quale risultanza dell'applicazione del ribasso di gara sull'importo stimato a base di gara.

*

Articolo 6: MODALITÀ DI PAGAMENTO – TRACCIABILITÀ

1. L'appaltatore, in esito al positivo esito delle verifiche di conformità dei prodotti da parte dell'Educandato, potrà emettere fattura.

2. Il pagamento del prezzo avverrà entro 60 gg dalla consegna della merce.

3. Tutte le fatture dovranno riportare la seguente intestazione: Educandato Statale Setti Carraro dalla Chiesa, via Passione n. 12, Milano. Le stesse dovranno inoltre riportare: le coordinate bancarie relative al conto corrente dedicato, intestato all'appaltatore, comunicato ai sensi e nel rispetto della l. n. 136/2010 e s.m.i., sul quale si richiede di accreditare l'importo, CIG e CUP, comunicati dalla stazione appaltante all'appaltatore.

4. Ai sensi della l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 909, a decorrere dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica utilizzando il sistema di interscambio (SDI) e secondo il formato “xml” utilizzato per le fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica amministrazione. Al fine di consentire l'adempimento si comunica che il codice univoco, definito anche codice destinatario, è: UFGKLR.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

5. L'appaltatore è tenuto a compilare ogni campo presente nella maschera dedicata riportando sempre il l'oggetto dell'affidamento il CIG e il CUP. In carenza di anche uno solo dei tre elementi indicati, non sarà possibile procedere ai pagamenti. Non saranno pertanto accettabili le fatture trasmesse a mezzo posta elettronica certificata. I termini di pagamento devono intendersi regolamentati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2002 (sessanta giorni).
6. L'accordo e i successivi atti esecutivi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
7. L'appaltatore assume, a pena di nullità dell'accordo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione all'Educandato e alla Prefettura territorialmente competente dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti nei confronti degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dall'accordo e dal capitolato di gara, si conviene che l'Educandato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della l. n. 136 del 13 agosto 2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa comunicazione da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata.
9. Eventuali ritardi nei pagamenti saranno regolati ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

*

Articolo 7: SUBAPPALTO – CONTRATTI CONTINUATIVI (ove ricorra il caso) – AVVALIMENTO (ove ricorra il caso)

1. Ai sensi dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare o concedere in cottimo, le seguenti prestazioni come espressamente dichiarato: - [•] – nella seguente misura [•].
2. **[Nota bene: in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato].**
3. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. L'appaltatore si impegna a depositare, almeno venti (20) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss. del Codice, nonché la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c.
5. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, i contratti continuativi di cooperazione, ove esistenti, di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice; comunica, altresì, prima dell'inizio della



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

prestazione, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, la denominazione del subcontraente, l'importo e l'oggetto del medesimo.

6. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Educandato per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando l'Educandato stessa da ogni responsabilità attinente all'operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto all'Educandato come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.

7. Ai sensi dell'art. 104, co. 9, del Codice, qualora l'appaltatore si sia avvalso in gara dell'istituto dell'avvalimento [specificare il tipo di avvalimento], l'Educandato esegue, in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego diretto delle risorse medesime nell'esecuzione delle prestazioni.

8. Il presente affidamento si intende risolto automaticamente di diritto nel caso in cui il RUP accerti in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento stesso, ex art. 89, co. 9, del Codice.

*

Articolo 8: CESSIONE DELL'ACCORDO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione dell'accordo sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Educandato prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del progetto.

*

Articolo 9: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RINVIO

1. L'esecuzione delle prestazioni affidate deve sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte ed i più elevati standard tecnico-professionali, in conformità ai documenti progettuali, alle specifiche tecniche, al capitolato e a tutte le condizioni contrattuali.

2. L'appaltatore, nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, si obbliga ad uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, al codice di comportamento della



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

stazione appaltante (codice etico) e al modello organizzativo adottato dalla medesima. L'appaltatore con l'accettazione del presente accordo dichiara di aver preso visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

3. In virtù del rispetto di quanto precede, l'appaltatore dovrà rispettare quanto previsto nel regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e uniformarsi alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

4. L'appaltatore dovrà altresì:

- mettere a disposizione tutte le risorse umane e tecniche necessarie per il buon andamento e la corretta e tempestiva esecuzione dell'accordo;
- segnalare per iscritto immediatamente all'Educandato ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto concordato;
- rispettare l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'appaltatore verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio, che devono essere considerati riservati. A tal fine, l'appaltatore si obbliga a adottare con i propri dipendenti e collaboratori tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione;
- garantire e tenere indenne l'Educandato da qualsivoglia pregiudizio dovesse derivare dall'utilizzo illegittimo delle informazioni di cui l'appaltatore è venuto a conoscenza;
- assumere in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto dell'Educandato e/o di terzi e si impegna espressamente a manlevare l'Educandato e a rifondere quest'ultima di quanto eventualmente da questa sia stato corrisposto a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore stesso.

5. Sono a carico dell'appaltatore tutte le opere, servizi, prestazioni, mezzi d'opera, attrezzature e forniture previsti per l'esecuzione degli accordi contrattuali, oneri diretti ed indiretti occorrenti per l'esecuzione a regola d'arte, entro i termini stabiliti, di tutte le prestazioni che costituiscono l'oggetto dell'affidamento, comprese quelle accessorie richieste dalla natura del progetto e quelle richieste dall'Educandato nel corso delle attività..

6. La violazione anche di una sola delle condizioni sopra descritte e, comunque, di anche uno solo degli obblighi derivanti dal presente affidamento, costituisce causa di risoluzione dell'accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. Resta salvo ogni ulteriore rimedio di legge.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

7. Tutti gli interventi e le prestazioni dovranno essere svolti conformemente a quanto previsto dal capitolato di gara e dagli atti di gara.

*

Articolo 10: RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo, superiore a trenta giorni consecutivi, imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per la consegna e la verifica di conformità della fornitura dà facoltà all'Educandato di disporre la risoluzione dell'accordo senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del Codice.

2. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Educandato in seguito alla risoluzione dell'accordo, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Educandato può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria (cfr. art. 12, co. 5).

*

Articolo 11: GARANZIA DEFINITIVA – ATTI DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 53 del Codice, l'appaltatore, preliminarmente alla sottoscrizione del presente accordo, ha presentato, a garanzia dell'esecuzione dello stesso, una polizza fideiussoria rilasciata da [•] con sede in [•], mediante polizza n. [•], emessa il [•] 2023, per un importo garantito pari a euro [•] predisposta con le modalità previste all'art. 106 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo dell'accordo. (oppure indicare altro mezzo di garanzia).

2. La garanzia è prestata a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'accordo e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, co. 8, del Codice. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

4. L'Educandato ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione dell'accordo disposta in danno dell'appaltatore. L'Educandato ha altresì facoltà di incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento delle attività costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del verbale finale di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

*

Articolo 12: GARANZIA DELLE FORNITURE

1. Le forniture dovranno essere pienamente rispondente ai requisiti, alle normative vigenti, agli standard, linee guida e miglior prassi disponibile applicabile al settore di riferimento. Eventuali anomalie riscontrate successivamente alla verifica (collaudo), durante tutta la durata dell'accordo e comunque per almeno dodici mesi successivi, dovranno essere rimosse e corrette, come parte integrante dei servizi che li hanno realizzati, a totale carico dell'appaltatore, senza oneri ulteriori a carico dell'Educandato.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

*

Articolo 13: RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Per tutta la durata dell'accordo, l'appaltatore si impegna a manlevare l'Educandato da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'esecuzione dell'affidamento, nonché a risarcire i danni conseguenti alla tardiva consegna.

*

Articolo 14: RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. L'Educandato avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente accordo, ai sensi dell'art. 122 del Codice, al verificarsi di una delle fattispecie indicate nel presente accordo, nel capitolato di gara, nonché in ciascuna delle seguenti ipotesi:

- a) a carico dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V, del Codice;
- b) inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide inoltrate, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inottemperanza degli impegni assunti all'atto della partecipazione alla gara;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche contrattuali e allo scopo dell'affidamento;
- h) applicazione di penali per il ritardo complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- i) mancato adempimento degli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;
- j) in tutti gli altri casi previsti dal presente accordo.

2. L'accordo è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'affidamento, quali per esempio il compimento di reati accertati ai sensi dell'art. 122 e allegato II.14 del Codice.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente accordo, l'Educandato ha diritto di escutere la cauzione definitiva.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite. Resta in ogni caso ferma l'esecuzione in danno dell'appaltatore, con ogni conseguente addebito nei suoi confronti.

5. In caso di risoluzione dell'accordo, la comunicazione della decisione assunta dall'Educandato è notificata all'appaltatore mediante comunicazione a mezzo PEC, con termine di quindici (15) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. La comunicazione contiene l'indicazione della data fissata per l'accertamento dello stato di avanzamento delle attività.

*

Articolo 15: RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice e allegati, l'Educandato ha diritto in qualsiasi momento di esercitare, a proprio insindacabile giudizio, il recesso dal presente contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di regolarità dei servizi effettuati.

2. In tal caso l'Educandato provvederà a rimborsare all'appaltatore le sole attività eseguite restando escluso qualsiasi indennizzo per il mancato guadagno.

*

Articolo 16: DOMICILIO LEGALE - GESTIONE DELL'ACCORDO - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO - CONTROVERSIE

1. Per gli effetti del presente accordo, le parti dichiarano espressamente di eleggere il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali [indicare eventuali altre sedi, se diverse da quella legale].

2. Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:

- per l'Educandato: mive01000p@pec.istruzione.it;
- per l'appaltatore: [•]

3. Per l'Educandato, l'accordo è gestito dal Responsabile unico del progetto in fase di esecuzione. L'Educandato potrà designare referenti tecnici ai quali demandare l'attività di coordinamento tecnico e di raccordo tra le varie funzioni aziendali interessate alle prestazioni in esecuzione e l'area tecnica dell'appaltatore.

4. Per l'appaltatore, il responsabile dell'accordo, avrà il compito di curare:

- l'avvio delle attività contrattuali;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

- l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, garantendo le risorse e strumenti adeguati al regolare svolgimento dell'affidamento;
- il controllo e il monitoraggio della rispondenza delle prestazioni in esecuzione con i requisiti contrattuali;
- la chiusura delle attività, con le relative attività di formalizzazione.

Per ulteriori dettagli gestionali si rinvia integralmente al capitolato di gara.

5. Ogni successiva variazione delle figure professionali sopra indicate, dovrà essere tempestivamente comunicata alle parti.
6. L'Educandato riserva il diritto di richiedere e ottenere la sostituzione del personale ritenuto non adeguato con altro dotato di pari requisiti.
7. Ogni controversia derivante dal presente contratto, o comunque ad esso connessa, sarà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

*

Articolo 17: TRATTAMENTO DATI PERSONALI – G.D.P.R.

1. Con riferimento alle attività oggetto del presente accordo, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ovvero del Comitato europeo per la protezione dei dati (la “normativa applicabile”).
2. L'appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti in esso contemplati e attenendosi alle vigenti disposizioni della normativa applicabile.
3. L'Educandato non sarà responsabile delle eventuali violazioni dell'appaltatore con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo.
4. Con specifico riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali degli utenti, effettuato per il tramite delle applicazioni sviluppate in esecuzione dell'accordo, l'Educandato e l'appaltatore svolgeranno rispettivamente il ruolo di titolare del trattamento e responsabile del trattamento. Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno previste negli atti di esecuzione, che regoleranno compiutamente le operazioni di trattamento e, per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore, nella sua nomina quale responsabile del trattamento. Si segnala – sin da ora – che l'Educandato, in



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, e l'appaltatore, in qualità di responsabile del trattamento, in ottemperanza agli obblighi previsti dal GDPR - General Data Protection Regulation (EU Regulation 2016/679) e dalle altre norme in materia (di seguito, Privacy Regulation), provvederanno alla sottoscrizione dell'accordo di nomina redatto ai sensi dell'art. 28 GDPR recependo le clausole standard contrattuali approvate dalla Commissione UE il 4 giugno 2021. Si precisa che il predetto atto di nomina - redatto ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 679/2016 – costituisce parte integrante del presente accordo e dei relativi atti di esecuzione.

5. Le informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 13 del GDPR saranno contenute nel modello di informativa privacy reso disponibile in fase di sottoscrizione del presente accordo.

*

Articolo 18: SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, se dovute, relative alla stipulazione dell'accordo.

2. Ai sensi dell'art. 18, co. 10, del Codice il valore dell'imposta di bollo assolta una tantum dall'appaltatore al momento della stipula è pari a euro [•].

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, risultino dovute maggiori somme, esse sono comunque a carico dell'appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

*

Articolo 19: RINVIO

1. Per quanto in questa sede non espressamente richiamato si rinvia integralmente al capitolato speciale e, in generale, agli atti di gara da intendersi in questa sede interamente riportati e trascritti.

*

Articolo 20: MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE - NORME DI CHIUSURA

1. Le Parti dichiarano e riconoscono il presente accordo conforme alle loro volontà, per cui, a conferma e completa accettazione, lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Catania, li _____



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.it

Per l'Educandato

Dott. Giorgio Ragusa

Per l'appaltatore

Le Parti dichiarano, altresì, di aver negoziato l'intero contenuto dell'accordo. In particolare, l'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, co. 2, del codice civile, dichiara espressamente di accettare le seguenti clausole: articoli 3,4,5,6,8,9,10,11,15,16,18.

Milano, lì _____

Per accettazione, l'appaltatore
